

**BOZZA**  
**CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**  
**E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI**

**Tra**

**Trentino Sviluppo S.p.A.**, con sede legale in Rovereto (TN) via F. Zeni 8 P.IVA e C.F. 00123240228

**E**

xxxx con sede legale in xxxx (TN) via xxxxx P.IVA e C.F. xxxxxxxxxxxx

di seguito, congiuntamente, le “Parti”.

**Premesso che:**

- tra la **Trentino Sviluppo S.p.A.** e **xxxxxx**, intercorre un rapporto di affidamento di servizi, in forza del contratto sottoscritto tra le Parti in data xx xxxxxx 201x;
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte di **xxxxxx**, di dati personali in relazione a ...attività ..... di cui la **Trentino Sviluppo S.p.A.** è Titolare del trattamento;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”*;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, *“...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l’Autorità di controllo...”*;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;
- **Trentino Sviluppo S.p.A.** ritiene che **xxxxxx** presenti garanzie sufficienti per risultare idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento,

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:**

**Art. 1** - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con il presente atto (di seguito, il “Contratto”) **Trentino Sviluppo S.p.A.**, in qualità di *“Titolare del trattamento”* (di seguito, il “Titolare”), nomina **xxxxxx** *“Responsabile del trattamento”* (di seguito, il “Responsabile”). Il

Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

**Art. 2** - I dati trattati dal Responsabile concernono dati personali; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: persone fisiche.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di *gestione* ..... *citato nelle premesse* e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

I dati trattati non saranno in alcun modo trasferiti verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo espressa autorizzazione del Titolare.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

**Art. 3** – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite sugli obblighi normativi a tutela dei diritti degli interessati e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B). In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare, entro il termine massimo di 15 giorni solari, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni presso la propria sede, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“*Data privacy impact assessment*”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all’Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall’art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, “DPO”), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l’effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall’Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l’elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l’operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l’attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest’ultimo l’identità degli Amministratori di Sistema;

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all’art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell’Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l’esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell’eventuale DPO;

j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell’esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

**Art. 4** - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il “*sub-Responsabile*”) senza previa autorizzazione scritta del Titolare. In ogni caso, qualora il Responsabile fosse autorizzato a ricorrere ad un sub-Responsabile per l’esecuzione di specifiche

attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico) analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta – imponendo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

**Art. 5** – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

**Art. 6** – Il Contratto avrà durata fino alla cessazione del contratto ..... di data XXXX o di eventuali aggiornamenti o proroghe dello stesso.

**Art. 7** – Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Trentino Sviluppo S.p.A.

X

X

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 Diligenza professionale

Art. 4 Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi

Art. 5 Limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 7 Foro competente

XXXXXX

Il Presidente

XXXXXX